

LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DEL COMPENSO

OPINAMENTO DELLE PARCELLE PROFESSIONALI: È ANCORA POSSIBILE?

Abrogate le disposizioni che richiamano espressamente l'istituto tariffario come criterio di determinazione del compenso.

di Maria Giovanna Trombetta
Avvocato, Fnovi

Sebbene a fasi alterne, forse anche a causa del periodo di stagnazione economica che stiamo vivendo, le richieste di opinamento parcelle sono aumentate e non di poco. A differenza del passato, dove il parere spesso era richiesto per la semplice verifica di un corretto conteggio, ora invece le richieste di liquidazione sono pratica-

mente tutte correlate a situazioni di contenzioso in essere, anche se non ancora in fase di giudizio.

Ma è ancora possibile per l'Ordine, a seguito dell'emanazione del Dm 20 luglio 2012, n. 140, procedere alla liquidazione delle parcelle su richiesta dell'iscritto al fine dell'emissione di un decreto ingiuntivo, o su istanza del Giudice in caso di liquidazione giudiziale dei compensi ex art. 2233 del Codice Civile?

Appare utile richiamare il contenuto della Circolare Fnovi n. 1/2013,

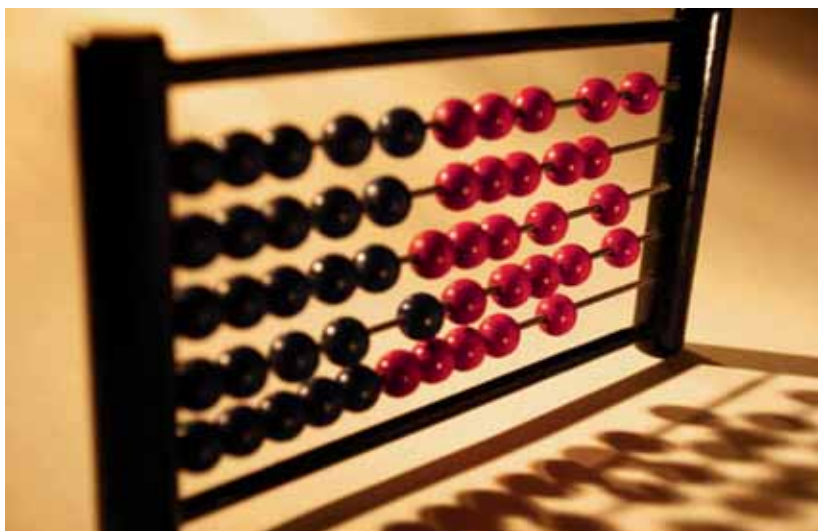
commentato su 30giorni - numero di gennaio dello stesso anno - con un articolo dal titolo *"Senza tariffe è più complicato recuperare il credito"*.

Nella Circolare si era evidenziato che, essendo state abrogate le tariffe professionali, implicitamente era di fatto decaduta per il professionista la possibilità di poter recuperare un proprio credito giovandosi dell'emissione di un decreto di ingiunzione (art. 633 e seguenti del codice di procedura civile) con la sola prova della parcella vidimata dal competente Ordine professionale.

Essendo l'opinamento lo strumento mediante il quale l'Ordine esprimeva una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale, l'abolizione di quest'ultima colpiva conseguentemente la descritta funzione: il ricorso al procedimento monitorio per l'emissione di un decreto ingiuntivo a seguito dell'abrogazione delle tariffe legalmente approvate è possibile solo nel caso in cui il professionista può dare prova del suo credito in forma scritta, attraverso l'accordo siglato con il cliente. Facendo i dovuti distinguo che derivano dalla considerazione che i medici veterinari non sono assoggettati ad una tariffa "legalmente approvata" (cd. tariffe normative), le conclusioni esposte sono state avvalorate in numerosi pronunciamenti giudiziari.

A conclusioni non dissimili è giunto anche il Consiglio Nazionale Forense che in una sua informativa (Quesito n. 330, Unione Triveneta, Rel. Cons. Perfetti) ha evidenziato che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 9 del Dl n. 1/2012 (cd. Cresci Italia) non prevede che la mancata pattuizione del compenso al momento del conferimento dell'incarico configuri una ipotesi di nullità del contratto.

Pertanto, ogni qualvolta il compenso non sarà stabilito fra le parti, il professionista potrà ricorrere al giudice per la liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 2233 del Codice Ci-



vile e, considerato che detta norma non ha subito alcuna modifica, al Consiglio Direttivo dell'Ordine spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il Giudice è chiamato a determinare il compenso.

Per il Cnf il parere rilasciato ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, a differenza di quello previsto dal codice di procedura civile, è svincolato dall'esistenza della tariffa professionale.

Tuttavia tale parere - che potrà essere richiesto sia dal Giudice che direttamente dal professionista - **non potrà configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa) bensì come un parere idoneo a supportare il Giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.**

Il parere quindi non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì fornirà indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.

A conclusione di questa analisi deve ricordarsi il consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui le controversie che insorgessero in materia di opinamento delle parcella sono di competenza del Giudice amministrativo: il parere di congruità sulle parcella professionali è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo che implica una valutazione di congruità della prestazione e, in quanto tale, deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate in relazione ai procedimenti amministrati (per tutte vedi Tar Lazio con la sentenza 10 gennaio 2012, n. 196; Tar Veneto con la sentenza 13 febbraio 2014, n. 183).

In altre parole il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la richiesta di opinamento della parcella da parte del professionista, dovrà agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina il procedimento amministrativo nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi. ■

GLI ORDINI DEVONO FARSI CARICO DEL VALORE PROFESSIONALE DEI PROPRI ISCRITTI

L'IMPARZIALITÀ DEL CTU

Nei procedimenti giudiziari sono molti e diversi i soggetti che concorrono all'affermazione della giustizia. La deontologia professionale non può essere disattesa nei tribunali.



di **Daria Scarciglia**
Avvocato

Che una sentenza ribadisca il divieto, in apicoltura, di detenere e somministrare una sostanza farmacologicamente attiva senza Aic (priva, cioè, dell'autorizzazione all'immissione in commercio) senza la prescrizione del medico veterinario non è di per sé una notizia. Tuttavia, poter entrare nelle pieghe del procedimento giudiziario è senz'altro utile per argomentare qualche considerazione.

PARTIAMO DAL CASO

Nel 2009 un apicoltore viene sanzionato, dal veterinario della azienda sanitaria locale di competenza, per aver detenuto, somministrato ed utilizzato acido ossalico, allora non presente in alcun farmaco con Aic, senza la prescritta ricetta in triplice copia non ripetibile del veterinario per il galenico magistrale. L'apicoltore ricorre all'autorità giudiziaria contro la Re-

gione di appartenenza del veterinario che aveva emesso la sanzione. Nel 2013 il giudice incarica un Ctu¹ (Consulente Tecnico d'Ufficio) allo scopo di verificare la legittimità della sanzione e formula al perito incaricato il seguente quesito:

Ricostruisca il Ctu la normativa applicabile alla detenzione, somministrazione ed utilizzo dell'acido ossalico nella pratica dell'apicoltura. Verifichi se nella condotta del ricorrente è ravvisabile una violazione di tale normativa.

A questo punto, entrambe le parti processuali, l'apicoltore e l'amministrazione sanitaria, nominano un proprio Ctp (Consulente Tecnico di Parte) e si dà il via alle operazioni peritali.

LE COMPETENZE E LA COMPETENZA DI UN CTU

Ciò che viene documentato nei mesi seguenti è degno di nota.

Il Ctu, nei suoi verbali e nelle sue note esplicative, parte dal presupposto che la ricostruzione dei fatti prodotta dal legale della parte ricor-